

CONVENZIONE LOTTI 1-2-3

FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA INTERNA ED ESTERNA PER LE AZIENDE SANITARIE REGIONALI NEI TERRITORI DELLE AREE VASTE AVEC, AVR E AVEN – 2^ EDIZIONE.

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, CF. 91252510374 con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Alessandra Boni nata a Reggio Emilia, il giorno 19 del mese di agosto dell'anno 1958 e domiciliata ai fini del presente atto c/o Intercent-ER – Bologna, in viale A. Moro, numero civico 38, (codice fiscale BNOLSN58M59H223Q);

E

IKON SEGNALI s.r.l., CF 01519180200 sede legale e domicilio in Guidizzolo (MN), via Leonardo Da Vinci n. 7 – CAP 46040, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Mantova al n. REA nella persona del Vice Presidente C.d.A. e legale rappresentante Sig. MIRANDOLA EVERARDO, nato/a Sermide (MN) il 12/10/1956, residente a Mantova in Via F.lli Bandiera n. 33, Codice Fiscale MRNVRD56R12I632V, giusti poteri allo stesso conferiti da Statuto (di seguito nominata, per brevità, anche “*Fornitore*”);

PREMESSO

- a) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
- b) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
- c) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Aziende sanitarie, gli Irccs e le Società da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (**i.e. contratto**);
- d) che l'Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore/i, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. 24/10/2012;
- e) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto della presente Convenzione ed eseguire l'Ordinativo di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- g) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
- h) che il Fornitore ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificato camerale, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/00, avente per oggetto l'insussistenza nei confronti delle persone fisiche titolari di cariche sociali di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 10 della L. n. 575/1965 accompagnata da copia di visura camerale, nonché l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del T.U. n. 445/2000, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
- i) che il Fornitore ha dimostrato di aver stipulato in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
- j) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per l'Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle Aziende Sanitarie nei territori delle Aree Vaste AVEC, AVR e AVEN, dagli Irccs (Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna), Irccs in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia presso l'Aosp di Reggio Emilia, Irccs in scienze neurologiche presso l'Asl di Bologna, dall'Irccs di Meldola, dall'Ospedale di Sassuolo S.p.A. e dal Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A., con l'emissione del relativo Ordinativo di Fornitura (fonte di obbligazione);

k) che le Aziende sanitarie, Irccs e Società sono responsabili delle proprie Richieste di consegna;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Valore delle premesse

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, e l'Offerta Economica del Fornitore.

Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione il Capitolato tecnico.

Articolo 2

Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:
 - a) **Convenzione:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
 - b) **Fornitore:** il soggetto risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
 - c) **Soggetti contraenti:** le Aziende sanitarie, gli Irccs e le Società;
 - d) **Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto):** il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni con il quale le Aziende sanitarie comunicano la deliberazione di acquistare i prodotti oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta e dei servizi connessi;
 - e) **Sito:** lo spazio *web* sul Portale internet all'indirizzo www.intercent.it, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, sono regolati in via graduata:
 - a) dalle clausole del presente Atto e degli atti e documenti in esso richiamati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dai regolamenti di accesso e utilizzo della Convenzione riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza.
 - c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
 - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere la Convenzione in essere.

Articolo 4

Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto per la fornitura, posa in opera e manutenzione della segnaletica interna ed esterna per le Aziende sanitarie regionali nei territori delle Aree Vaste AVEC, AVR e AVEN, gli Irccs (Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna), Irccs in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia presso l'Aosp di Reggio Emilia, Irccs in scienze neurologiche presso l'Asl di Bologna, Irccs di Meldola, Ospedale di Sassuolo S.p.A. e il Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. con le modalità di cui all'art. "Modalità e termini di esecuzione della fornitura".

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei Soggetti contraenti, a fornire i prodotti oggetto del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato Tecnico, agli Allegati: “Caratteristiche dei prodotti”, “Manuale Logo Regionale Sezione 1”, “Elementi Base”, Manuale Logo Regionale Sezione 3 “Marcature: segnaletica” e Manuale Logo Regionale “Casa della Salute”, nonché a prestare i servizi connessi (posa in opera, servizi accessori alla fornitura, come previsto dall’Allegato 3 Capitolato Tecnico), nella misura richiesta dalle Amministrazioni contraenti tramite gli Ordinativi di Fornitura, nei limiti dell’importo massimo spendibile pari a € 1.836.277,11 IVA esclusa per i lotti di seguito indicati:

LOTTI	AREA VASTA	IMPORTO TOTALE In Euro
1	AVEC	798.635,77
2	AVR	186.109,74
3	AVEN	851.531,60

3. Con l’emissione degli Ordinativi di Fornitura i Soggetti contraenti daranno origine ad un contratto per la fornitura, posa in opera e manutenzione della segnaletica interna ed esterna per le Aziende Sanitarie nei territori delle Aree Vaste AVEC, AVR e AVEN, per gli Irccs e per le Società, la cui durata si estende fino al 36° mese successivo alla stipula della presente Convenzione. Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dai Soggetti aderenti presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna (L.R. n. 11 del 2004) avranno la medesima scadenza. Il quantitativo indicato nell’Ordinativo di Fornitura sarà impegnativo per tutti i Soggetti contraenti, fermo restando che essi potranno comunque chiedere una riduzione o un aumento del 20% alle stesse condizioni. E’ altresì previsto l’istituto della variante ai sensi degli artt. 310 e 311 del DPR 207/2010. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dai Soggetti contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione nei confronti del Fornitore, che sorgono per quest’ultimo solo a seguito dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura.

4. L’Agenzia si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l’Agenzia medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.

5. L’Agenzia, inoltre, si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, sia esaurito, l’importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto, in conformità a quanto previsto dal R.D. 23/05/1924 n. 827; è altresì previsto, qualora ne ricorrano le condizioni, l’istituto della variante ai sensi degli artt. 310 e 311 del DPR 207/2010.

Articolo 5

Utilizzo della Convenzione

1. I Soggetti contraenti che possono utilizzare la presente Convenzione devono essere registrati al Sistema.
2. I Soggetti contraenti utilizzano la Convenzione mediante l’emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore, il quale dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura all’Agenzia con le modalità di cui all’ art. “Modalità di conclusione”.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell’importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6

Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con i Soggetti contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dai soggetti contraenti .
2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano l’Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario l’Ordinativo di Fornitura generato dal sistema e firmato dal Punto Ordinate è trasmesso via fax, o posta a/r. al Fornitore. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.

3. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dai Soggetti contraenti che non utilizzano il portale, presso i seguenti recapiti del Fornitore:
IKON Segnali S.r.l. - Via Leonardo Da Vinci n. 7 – 46040 Guidizzolo (MN), telefono n. 0376/818461 ovvero mediante fax al numero dedicato 0376/840445.
4. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro ai Soggetti contraenti, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.
5. Per dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura, le Aziende sanitarie, gli Irccs e le Società, specificano nelle singole Richieste di Consegna le quantità dei prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna. Le singole richieste di consegna sono inviate o trasmesse a mezzo lettera raccomandata a.r., fax, o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche.
6. Il Fornitore è tenuto a dare conferma dell'avvenuta ricezione della Richiesta di consegna direttamente ai Soggetti contraenti entro un giorno lavorativo ed a comunicare contestualmente la data prevista per la posa in opera dei prodotti.
7. Qualora non fosse possibile provvedere alla posa in opera, in tutto o in parte della Fornitura oggetto della Richiesta di consegna, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità ai Soggetti contraenti entro due giorni lavorativi dalla Richiesta di consegna. In tale caso i Soggetti contraenti hanno la facoltà di recedere in tutto o in parte dalla Richiesta di consegna secondo le modalità previste nella presente Convenzione.

Articolo 7

Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, la presente Convenzione avrà durata di 12 (dodici) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, su comunicazione scritta dell'Agenzia, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l'importo massimo.
2. Le Aziende sanitarie, Irccs e Società che aderiscono alla Convenzione effettuano Ordinativi di Fornitura che daranno origine ad un contratto di durata sino al 36° mese successivo alla stipula della Convenzione (quantificando presuntivamente l'importo complessivo dovuto per tutto il periodo di durata contrattuale).
3. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascun Soggetto contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche, richieste ed all'offerta tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dei Soggetti contraenti, o, comunque, dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia e i Soggetti contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Aziende sanitarie, degli Irccs e delle Società debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con i Soggetti contraenti. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali dei Soggetti contraenti continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti Soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., il Soggetto contraente presso cui deve essere eseguito l'Ordinativo di Fornitura, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla Agenzia, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell'Ordinativo di Fornitura.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dai Soggetti contraenti e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali dei Soggetti contraenti nel rispetto delle relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
10. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, nonché ai Soggetti contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordinativo di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. Resta espressamente inteso che l'Agenzia non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende sanitarie, degli Irccs e delle Società, le quali sono responsabili delle proprie Richieste di consegna ai sensi anche di quanto previsto agli Artt. 14 e 16 della presente Convenzione.

Articolo 9

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
 - b) manlevare e tenere indenne l'Agenzia nonché tutti i Soggetti contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli del servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Agenzia di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
 - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati da ciascuno dei Soggetti contraenti.
3. Il Fornitore si impegna a predisporre e a trasmettere all'Agenzia in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto all'articolo "Servizi accessori e Servizio di accesso dati su web".

Articolo 10

Campionatura

1. I campioni, presentati in sede di gara, rimangono presso gli uffici dell'Agenzia per tutta la durata della Convenzione.
2. L'Agenzia e/o i Soggetti contraenti possono verificare in qualsiasi momento la corrispondenza tra i prodotti forniti, a seguito di Ordinativi di Fornitura e i prodotti offerti in sede di gara.

Articolo 11

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
6. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010, a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

Articolo 12

Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Il Fornitore aggiudicatario deve eseguire la posa in opera della segnaletica a perfetta regola d'arte, secondo modalità che dovranno essere preventivamente concordate con i Soggetti contraenti, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura ovvero, nel caso in cui tale posa in opera presenti difficoltà rilevanti, entro il termine scritto concordato con i Soggetti contraenti.
2. In casi eccezionali, quando l'urgenza lo richieda e sia espressamente indicato nell'Ordinativo di Fornitura, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dei Soggetti contraenti, il Fornitore dovrà far fronte alla posa in opera della segnaletica richiesta nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta medesima.
3. Nel caso in cui la segnaletica fornita sia totalmente adattabile alle strutture di segnaletica pre-esistenti e le Aziende sanitarie, gli Irccs e le Società contraenti ne facciano richiesta, sarà cura del Fornitore procedere, senza alcun aggravio di spesa da parte dei Soggetti stessi, alle operazioni di fissaggio/ancoraggio nelle strutture pre-esistenti.
4. La posa in opera deve essere comprensiva del ripristino funzionale del pre-esistente terreno o della pavimentazione esistente, e della pulizia finale dell'area. Nell'esecuzione dei lavori è cura del Fornitore aggiudicatario non ostacolare il pubblico transito.
5. Il Fornitore aggiudicatario si impegna, inoltre, a mantenere la continuità delle comunicazioni, degli scolli d'acqua e delle canalizzazioni esistenti e del transito sulle vie e sentieri, nonché la fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso e lumi per effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne sia notturne e di quanto altro venisse particolarmente prescritto dai Soggetti contraenti a scopo di sicurezza nell'ambito del cantiere e loro mantenimento fino al collaudo.
6. In particolare, il Fornitore si impegna all'osservanza delle misure di sicurezza previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L'attività di posa in opera si intende comprensiva dello smontaggio e rimozione dell'esistente nonché di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio dei prodotti oggetto dell'Ordinativo di Fornitura e di gestione dei rifiuti prodotti nel corso dell'attività.

7. Il Fornitore è tenuto a recuperare, in appositi contenitori, la segnaletica smontata che si trovi in buono stato di conservazione e in ogni modo tutta quella che i Soggetti contraenti ritengano debba essere recuperata e trasportarla nei luoghi indicati dai Soggetti sopra citati.
8. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione a Ordinativi di Fornitura di importo complessivo non inferiore a Euro 500,00 (cinquecento/00), IVA esclusa. Resta facoltà del Fornitore dare seguito a Ordinativi di Fornitura di importo inferiore a quello sopra indicato.
9. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna fornitura deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo intercorso tra il Fornitore e i singoli Soggetti contraenti.
10. Nel caso in cui, nel corso delle attività di posa in opera, si riscontri uno stato dei luoghi tale da non garantire una posa in opera a regola d'arte o come concordato con i Soggetti contraenti o si rilevino anomalie, il Fornitore dovrà riferire immediatamente all'Esecutore del contratto, con il quale verranno concordate le eventuali azioni da intraprendere, i tempi e le modalità di intervento.
11. L'accettazione dei prodotti forniti e dei servizi erogati avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dall'Esecutore del contratto di ogni Soggetto contraente ovvero da altro personale del Soggetto stesso.
12. La firma all'atto della posa in opera della segnaletica indica la mera corrispondenza di quanto fornito rispetto a quanto richiesto. La qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto negli Ordinativi di Fornitura potrà essere accertata da ogni Soggetto contraente in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.
13. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: il numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, data dell'Ordinativo stesso, luogo di effettuazione dei lavori e l'elenco dettagliato dei prodotti.
14. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro i suddetti termini, i Soggetti contraenti procedono direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.
15. In caso di indisponibilità temporanea del prodotto, è data facoltà al Fornitore, solo previa autorizzazione da parte di ogni Soggetto contraente che ha inoltrato la Richiesta di Approvvigionamento, di fornire un prodotto con le medesime caratteristiche tecniche alle condizioni economiche di aggiudicazione ovvero migliorative. In tal caso il Fornitore è tenuto ad osservare le stesse disposizioni previste nel presente Capitolato e in generale nella documentazione di gara. Qualora i Soggetti contraenti non accordino la sostituzione anche temporale del prodotto, provvederanno ad acquistarlo sul libero mercato addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria.
16. Se la fornitura e la posa in opera della segnaletica risultasse, a giudizio insindacabile dei Soggetti contraenti, in tutto o in parte di qualità non conforme o difettosa, il Fornitore sarà tenuto a rimuoverla e ritirarla a sue spese entro 3 (tre) giorni dalla contestazione, salvo risarcimento di eventuali danni. Il Fornitore aggiudicatario, qualora abbia dovuto ritirare il materiale non ritenuto accettabile, ha il preciso obbligo di consegnare ed effettuare la posa in opera della segnaletica corrispondente nella qualità stabilita e nella quantità richiesta, entro lo stesso termine fissato per la consegna in urgenza.
17. È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta.
18. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dai Soggetti contraenti.
19. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, i Soggetti contraenti procederanno direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.
20. Le aree di lavoro in cui opera il personale del Fornitore aggiudicatario dovranno essere mantenute ordinate e pulite, sgombre da detriti di qualsiasi natura, scorie e sfridi di lavorazione.
21. In particolare, le aree sulle quali verrà eseguito il servizio oggetto dell'appalto e quelle immediatamente circostanti, non potranno essere utilizzate per depositi anche provvisori, di attrezzi, mezzi e materiali, se non per il tempo strettamente necessario al loro impiego.
22. Tutto il materiale di risulta dovrà essere raccolto, allontanato dalle aree di lavoro con frequenza concordata con i Soggetti contraenti e comunque con frequenza almeno giornaliera e smaltito secondo le

vigenti normative in materia e a totale onere del Fornitore stesso, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali".

23. In caso di inadempienza rispetto a quanto disposto dal presente articolo, i Soggetti contraenti potranno provvedere direttamente ad eseguire tali attività addebitando al Fornitore medesimo gli oneri sostenuti.

24. E' vietato depositare rifiuti. A discrezione dei Soggetti contraenti, è vietato il deposito anche temporaneo dei rifiuti prodotti. In caso di abbandono di rifiuti nelle pertinenze dei Soggetti contraenti o di utilizzo improprio di contenitori e attrezzature degli stessi, per la gestione dei rifiuti prodotti in fase di installazione, manutenzione e rimozione dei cartelli, gli stessi Soggetti contraenti applicheranno le penali di cui al successivo articolo "Penali". Le Aziende sanitarie, gli Irccs e le Società potranno comunque provvedere direttamente ad eseguire le attività eventualmente necessarie per la risoluzione del problema addebitando al Fornitore medesimo gli oneri sostenuti.

25. Il servizio di manutenzione straordinaria deve essere effettuato entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della autorizzazione a procedere da parte dei Soggetti contraenti, salvo diverso accordo tra questi e il Fornitore aggiudicatario. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente richiesto per iscritto da parte delle Amministrazioni contraenti, il Fornitore dovrà far fronte alla attività di manutenzione straordinaria negli stessi termini richiesti per la posa in opera in urgenza.

26. Il Fornitore aggiudicatario deve effettuare, a propria cura e spese, la sostituzione e il ripristino integrale di tutta la segnaletica che abbia a deteriorarsi alterarsi o deformarsi per difetto dei materiali, dei trattamenti protettivi, delle lavorazioni o della posa in opera entro un periodo di 2 (due) anni complessivi dalla data di accettazione della posa in opera della segnaletica da parte dei Soggetti contraenti ovvero dalla data di esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria.

27. Ciascun Soggetto contraente potrà, in qualsiasi momento, richiedere al Fornitore una Richiesta preliminare di fornitura del servizio di progettazione del "sistema di informazione visuale aziendale". Il Fornitore, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della Richiesta, ha l'obbligo di concordare con l'Esecutore del contratto le modalità di esecuzione del servizio. In caso sia necessario un sopralluogo, questo deve avvenire entro 7 (sette) giorni lavorativi dal momento in cui l'Esecutore del contratto preposto comunica la disponibilità.

In ogni caso, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della Richiesta, salvo diverso accordo con l'Esecutore del contratto, il Fornitore dovrà fornire ai Soggetti contraenti un Piano degli Interventi che deve dettagliare il sistema di informazione visuale aziendale.

28. I Soggetti contraenti, una volta ricevuto il Piano Dettagliato degli Interventi, potranno accettarlo ovvero inviare, tramite l'Esecutore del contratto, le proprie deduzioni. Il Fornitore, in tal caso, dovrà riformulare un nuovo Piano recependo le modifiche concordate e inviarlo nuovamente alle Amministrazioni entro 3 (tre) giorni lavorativi.

29. La Richiesta Preliminare di fornitura del servizio di progettazione non vincola i Soggetti contraenti nell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, potendo gli stessi acquistare successivamente segnaletica di forme per quantità e per tipologia da quella prevista dal Piano.

Articolo 13

Servizi accessori e Servizio di accesso dati su web

Il Fornitore entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di Aggiudicazione, si obbliga a fornire tutte le informazioni utili alla pubblicazione della Convenzione sul Sito dell'Agenzia, al Fornitore verrà fornito un collegamento con il predetto Sito, anche al fine di:

- ricevere gli Ordinativi di Fornitura;
- monitorare costantemente il data base degli Ordinativi di Fornitura.

Servizio di reportistica:

Il Fornitore si impegna, su richiesta dell'Agenzia entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa, a predisporre e trasmettere, via web o via posta, un flusso informativo, contenente al minimo le seguenti informazioni:

- nome dell'Azienda sanitaria contraente;
- quantitativo di beni ordinati per singola Richiesta di Consegna;
- numero dell'Ordinativo di Fornitura/Richieste di Consegna generato dal Sistema;
- valore dell'ordinativo di fornitura;

Contatti del Fornitore

Il Fornitore si impegna, a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, ad eccezione di:

- giorni festivi,
- giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio,
- seconda e terza settimana di agosto.

Le Aziende sanitarie potranno rivolgersi al Fornitore per:

- richiedere informazioni sui prodotti offerti in Convenzione;
- richiedere lo stato delle Richieste di Consegna in corso e lo stato delle consegne;
- inoltrare reclami.

Articolo 14 Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dai singoli Soggetti contraenti in forza delle singole Richieste di Consegna sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti offerti, che risultano medesimi per i LOTTI 1-2 e 3:

ID	DESCRIZIONE ARTICOLO Modello 1 - Piastre per la realizzazione di targhe o pannelli da fissare a parete	DIMENSIONI	PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) €
		(b x h)	
1a	piastra piana con grafica	300x120	19,20
1b	piastra piana neutra	300x120	12,70
1c	piastra piana con grafica	300x160	22,40
1d	piastra piana neutra	300x160	15,90
1e	piastra piana con grafica	500x120	14,80
1f	piastra piana neutra	500x120	6,80
1g	piastra piana con grafica	500x160	16,00
1h	piastra piana neutra	500x160	8,00
1i	piastra piana con grafica	700x120	19,20
1k	piastra piana neutra	700x120	16,40
1l	piastra piana con grafica	700x160	31,00
1m	piastra piana neutra	700x160	20,00
1n	piastra piana con grafica	800x120	21,50
1o	piastra piana neutra	800x120	9,50
1p	piastra piana con grafica	800x160	23,00
1q	piastra piana neutra	800x160	11,00
1r	piastra piana con grafica	1050x120	35,00
1s	piastra piana neutra	1050x120	21,00
1t	piastra piana con grafica	1050x160	40,00
1u	piastra piana neutra	1050x160	26,00
1v	coppia guide laterali complete		22,20
1z	guida centrale completa per piastre da l. mm. 600 in poi		17,00
1aa	guida doppia completa		9,00

1ab	piastra murale piana con grafica	1050x80	38,80
1ac	piastra murale piana con grafica	700x80	29,00
1ad	piastra murale piana con grafica	700x60	25,80
1ae	piastra murale piana con grafica	1050x60	34,00
ID	DESCRIZIONE ARTICOLO Modello 2 - Targhe per indicazioni sospese	DIMENSIONI	PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) €
		(b x h)	
2a	piastra piana con grafica monofacciale	700x160	73,00
2b	piastra piana con grafica bifacciale	700x160	84,00
2c	piastra piana con grafica monofacciale	800x160	81,00
2d	piastra piana con grafica bifacciale	800x160	93,00
2e	piastra piana con grafica monofacciale	1050x160	61,00
2f	piastra piana con grafica bifacciale	1050x160	75,00
2g	piastra piana con grafica monofacciale	1600x160	85,00
2h	piastra piana con grafica bifacciale	1600x160	103,00
2i	piastra piana con grafica bifacciale	800x120	102,00
ID	DESCRIZIONE ARTICOLO Modello 3 - Piantane per esterno	DIMENSIONI	PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) €
		(b x h)	
3a	montante singolo diam. 70 completo di flangia in acciaio	h. 2500	162,00
3b	montante singolo diam. 80 completo di flangia in acciaio	h. 2500	176,00
3c	coppia montanti diam. 70 completi di flangie in acciaio	h. 1800	253,00
3d	coppia montanti diam. 70 completi di flangie in acciaio	h. 2100	266,00
3e	lama in alluminio estruso neutra	700x120	42,50
3f	lama in alluminio estruso neutra	1050x120	48,75
3g	lama in alluminio estruso neutra	1200x120	50,00
3h	pannello con profili estrusi e lamiere neutre	1050x500	107,50
3i	pannello con profili estrusi e lamiere neutre	1200x500	117,50

ID	DESCRIZIONE ARTICOLO Modello 4 - Decorazioni con grafica policromatica	DIMENSIONI	PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) €
		(lungh)	
4a	dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata	0 - 150	5,00
4b	dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata	151 - 200	6,00
4c	dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata	201 - 350	6,00
4d	dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata	351 - 500	8,00
4e	dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata	501 - 700	9,00
4f	dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata	701 - 1050	11,00
4g	dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata	1051 - 1250	14,00
4h	dicitura in pellicola coprente adesiva prespaziata	1251 - 1300	14,00
4i	stampa policromatica su pellicola adesiva	mq.	45,00
4l	lastra protettiva trasparente	mq.	20,00
ID	DESCRIZIONE ARTICOLO Modello 5 - Pannelli informativi a parete o autoportanti	DIMENSIONI	PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) €
		(b x h)	
5a	pannello convesso a parete neutro	420x600	149,50
5b	pannello convesso a parete neutro	600x840	194,50
5c	pannello convesso a parete neutro	840x1200	101,50
5d	pannello convesso a parete neutro con protezione	420x600	157,00
5e	pannello convesso a parete neutro con protezione	600x840	212,00
5f	pannello convesso autoportante neutro	420x1800	182,00
5g	pannello convesso autoportante neutro	600x2000	217,00
5h	tasca in plexiglas formato A3 orizzontale	420x300	15,00
5i	tasca in plexiglas formato A2 orizzontale	600x420	25,00
5l	stampa in carta A3	420x300	3,43
5m	stampa in carta A2	420x600	25,71
5n	stampa in carta A1	600x840	36,00
5o	stampa in carta A4	210x297	1,71
5p	stampa in carta	210x1400	42,00
5q	stampa in carta	297x1600	48,00
5r	stampa in carta	297x2000	60,00
5s	targa convessa protezione bifacciale su palina h. mm.1480	A4	69,00
5t	targa convessa protezione bifacciale su palina h. mm.1600	A3	97,00

5u	totem autoportante ellittico bifacciale con protezione	210x1400	97,00
5v	totem autoportante ellittico bifacciale con protezione	297x1600	147,00
5z	totem autoportante ellittico bifacciale con protezione	297x2000	177,00
5aa	totem convesso interno	450x1820	444,50
5ab	totem convesso interno	600x1820	482,00
5ac	segnale su palo bif	650x600	137,00
ID	DESCRIZIONE ARTICOLO Modello 6 - Targhe a parete o sospese	DIMENSIONI	PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) €
		(b x h)	
6a	targa a parete convessa con grafica	450x160	43,69
6b	targa a parete convessa neutra	450x160	35,69
6c	targa a parete convessa con grafica	600x160	45,43
6d	targa a parete convessa neutra	600x160	36,43
6e	targa a parete convessa con grafica	900x160	62,02
6f	targa a parete convessa neutra	900x160	50,02
6g	targa sospesa convessa con grafica monofacciale	450x160	84,24
6h	targa sospesa convessa con grafica bifacciale	450x160	92,24
6i	targa sospesa convessa con grafica monofacciale	600x160	86,71
6l	targa sospesa convessa con grafica bifacciale	600x160	95,71
6m	targa sospesa convessa con grafica monofacciale	900x160	108,89
6n	targa sospesa convessa con grafica bifacciale	900x160	120,89
ID	DESCRIZIONE ARTICOLO Modello 7 - Targhe convesse	DIMENSIONI	PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) €
		(b x h)	
7a	targa convessa a parete con protezione	100x100	4,00
7b	targa convessa a parete con protezione	150x150	16,00
7c	targa convessa a parete con protezione	150x210	9,20
7d	targa convessa a parete con protezione	150x500	13,00
7e	targa convessa a parete con protezione	150x700	16,00
7f	targa convessa a parete con protezione	150x1050	55,75
7g	targa convessa a parete con protezione	210x150	17,75
7h	targa convessa a parete con protezione	210x300	27,00
7i	targa convessa a parete con protezione	300x210	27,00

7k	targa convessa a parete con protezione	300x300	15,00
7l	targa convessa a parete con protezione	300x420	49,00
7m	targa convessa a parete con protezione	300x500	21,90
7n	targa convessa a parete con protezione	300x700	27,80
7o	targa convessa a parete con protezione	300x1050	37,90
7p	targa convessa a parete con protezione	300x1400	43,80
7q	targa convessa a parete con protezione	300x2000	61,70
7r	targa convessa a bandiera con protezione	150x150	40,00
7s	targa convessa a bandiera con protezione	300x150	60,00
7t	targa convessa sospesa con protezione	700x150	81,50
7u	targa convessa sospesa con protezione	1050x150	108,25
7w	stampa in carta	100x100	0,20
7y	stampa in carta	150x150	1,71
7z	stampa in carta	150x210	1,71
7aa	stampa in carta	150x500	2,00
7ab	stampa in carta	150x700	2,00
7ac	stampa in carta	150x1050	3,00
7ad	stampa in carta	210x150	1,71
7ae	stampa in carta	210x300	1,71
7af	stampa in carta	300x210	1,71
7ag	stampa in carta	300x300	0,60
7ah	stampa in carta	300x420	3,43
7ak	stampa in carta	300x500	3,00
7ai	stampa in carta	300x700	4,00
7al	stampa in carta	300x1050	5,00
7am	stampa in carta	300x1400	7,00
7an	stampa in carta	300x2000	10,00
7ao	fuoriporta convesso	445x380	49,00
7ap	fuoriporta convesso	320x280	31,50
7aq	fuoriporta convesso	160x155	16,00
7ar	fuoriporta convesso	320x505	31,50
7as	piastra murale convessa	160x160	16,00
7at	targa murale convessa	210x210	22,00
7au	sospeso convesso	700x210	54,80
7av	bandiera	210x210	19,50
7az	bandiera	210x150	46,00
ID	DESCRIZIONE ARTICOLO Modello 8 - Targhe con cornice	DIMENSIONI	PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu)

		(b x h)	(IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) €
8a	targa con cornice e fondo in lamierino	400x400	8,00
8b	targa con cornice e fondo in lamierino	500x500	10,00
8c	targa con cornice e fondo in lamierino	A3 (420x297)	7,00
8d	targa con cornice in alluminio anodizzato a scatto ad angolo vivo con profilo 25 mm. e lastra protettiva trasparente antiriflesso. Fondo in materiale plastico.	A3 (420x297)	33,02
8e	targa formato tasca porta messaggi in materiale plastico trasparente	A4 (210x297)	12,17
8f	piastra murale convessa da esterno	600x600	84,74
ID	DESCRIZIONE ARTICOLO Modello 9 - Bacheche da interni	DIMENSIONI	PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) €
		(b x h)	
9a	bacheca da interni fondo lamiera senza protezione	750x1000	82,00
9b	bacheca da interni fondo lamiera senza protezione	1500x1000	123,67
9c	bacheca da interni fondo sugherogomma senza protezione	750x1000	65,33
9d	bacheca da interni fondo sugherogomma senza protezione	1500x1000	107,00
9e	bacheca da interni fondo lamiera anta a libro	750x1000	190,33
9f	bacheca da interni fondo sugherogomma anta a libro	750x1000	240,33
9g	bacheca da interni fondo lamiera anta a ribalta	1500x1000	378,67
9h	bacheca da interni fondo sugherogomma anta a ribalta	1500x1000	490,33
9i	confezione 10 pz. magneti circolari		2,57
ID	DESCRIZIONE ARTICOLO Modello 10 - Pannelli a parete di grandi dimensioni	DIMENSIONI	PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) €
		(b x h)	

10a	pannello tipo A con telaio e lamiera pressopiegata neutri	al m ²	100,00
10b	pannello tipo B con telaio neutro, luminoso e pannello lenticolare	al m ²	528,57
ID	DESCRIZIONE ARTICOLO Modello 11 - Totem da esterni	DIMENSIONI	PREZZO UNITARIO OFFERTO (Pu) (IVA esclusa, massimo 2 cifre decimali) €
		(b x h)	
11a	totem ellittico tipo A neutro	1100x3200	2.150,00
11b	totem ellittico tipo A neutro	1100x4300	2.700,00
11c	totem piatto tipo B neutro	1050x3200	2.350,00
11d	totem ellittico tipo A neutro luminoso con pannello lenticolare	1100x3200	3.086,67
11e	totem ellittico tipo A neutro luminoso con pannello lenticolare	1100x2700	2.840,00
11f	totem piatto tipo B neutro luminoso con pannello lenticolare	1100x3200	3.264,00
11g	totem piatto tipo B neutro luminoso con pannello lenticolare	1100x2700	2.973,33
11h	monolito bifacciale esterno	900x2700	2.451,43
11i	monolito bifacciale esterno	1200x3600	3.171,43

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e dell'effettuazione dei servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli Allegati di gara.

3. I predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dei Soggetti contraenti.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 15

Adeguamento dei prezzi

1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula della Convenzione.

2. Gli Ordinativi di Fornitura di carattere continuativo, di durata superiore a 12 mesi, possono essere adeguati solo dopo 12 mesi dalla stipula dei medesimi, anche se medio tempore sia intervenuto l'adeguamento della Convenzione.

Articolo 16

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato da ciascun Soggetto contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura, al CIG derivato indicato dal singolo Soggetto contraente e deve essere intestata e spedita al Soggetto stesso, che provvederà secondo le proprie procedure operative alla liquidazione delle fatture e ai relativi pagamenti. In nessun caso l'Agenzia potrà essere considerata responsabile per i ritardi o i mancati pagamenti delle fatture.
3. I pagamenti saranno effettuati entro i termini di legge a decorrere dalla data di ricevimento della regolare fattura, da parte dell'Amministrazione contraente.
4. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..
5. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.
6. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. 000000220127, intestato al Fornitore, presso MANTOVABANCA 1896 BCC Fil. di Castelnuovo Asolano (MN), e con le seguenti coordinate bancarie IBAN IT 39 S 08001 57441 000000220127.
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente da parte delle Aziende sanitarie, degli Irccs e delle Società e/o dall'Agenzia.

Art.17

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. sono quelli indicati all'Articolo 16, comma 6.
Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia e ai Soggetti contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m..
3. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9/bis, della L. 136/2010 e s.m.
4. Il Fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
5. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione ai Soggetti contraenti e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo - della Provincia dove a sede l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche all'Agenzia.
6. L'Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Agenzia, alle Aziende sanitarie, agli Irccs e alle Società, oltre alle informazioni di cui all'art. 118 - comma 11 - anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell'Agenzia e dei Soggetti contraenti richiedere copia del contratto tra il Fornitore e il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.

Articolo 18 Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 19 Penali

1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile ai Soggetti contraenti ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la posa in opera dei prodotti di cui all'articolo 12 comma 1, i singoli Soggetti contraenti applicheranno al Fornitore una penale pari allo 0,8 per mille del valore dell'Ordinativo di Fornitura fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile al Soggetto contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la posa in opera in urgenza e per la sostituzione della merce contestata di cui all'articolo 12 commi 2 e 16, il Soggetto contraente applica al Fornitore una penale pari all'1 per mille del valore dell'Ordinativo di Fornitura fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile al Soggetto contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la raccolta del materiale di risulta di cui all'articolo 12 comma 22, il Soggetto contraente applica una penale dello 0,5 per mille del valore dell'Ordinativo di Fornitura.

4. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile al Soggetto contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto a quanto stabilito per l'abbandono di rifiuti nelle pertinenze dei Soggetti stessi o l'utilizzo improprio di contenitori e attrezzature dei Soggetti contraenti per la gestione dei rifiuti prodotti in fase di installazione, manutenzione e rimozione dei cartelli di cui all'articolo 12 comma 24, i Soggetti contraenti applicheranno una penale dallo 0,3 all'1 per mille del valore dell'Ordinativo di Fornitura, secondo gravità.

5. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile ai Soggetti contraenti ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la manutenzione straordinaria di cui all'articolo 12, comma 25, l'Agenzia applicherà una penale che andrà dallo 0,3 all'1 per mille del valore dell'Ordinativo di Fornitura, secondo gravità.

6. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile ai Soggetti contraenti ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la fornitura del Piano degli Interventi di cui all'articolo 12, comma 27, l'Agenzia applicherà una penale dello 0,3 per mille del valore dell'Ordinativo di Fornitura.

7. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile ai Soggetti contraenti ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica di cui all'articolo 13, l'Agenzia applicherà una penale pari a Euro 20,00 (venti/00) al giorno.

8. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi i Soggetti contraenti, ovvero l'Agenzia, applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore dai Soggetti contraenti o dall'Agenzia; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dei Soggetti contraenti,

ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

11. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dei singoli Soggetti contraenti e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

12. Ciascuno singolo Soggetto contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dei singoli Soggetti contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

13. L'Agenzia in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dai Soggetti contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.

14. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dai Soggetti contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

15. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia e/o i Soggetti contraenti hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 20

Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 (al netto degli oneri fiscali). La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti.

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che i Soggetti contraenti/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

4. La garanzia prestata opera nei confronti dei Soggetti contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.

5. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dei Soggetti contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75%. A tal fine i Soggetti contraenti trasmettono all'Agenzia documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Agenzia.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo i singoli Soggetti contraenti e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 21

Responsabilità dei prodotti

Prima della consegna, tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità del Soggetto contraente medesimo se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Articolo 22 Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché i Soggetti contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 23 Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, i Soggetti contraenti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo di raccomandata a.r., dai Soggetti contraenti e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, i medesimi Soggetti e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/06 e s.m., i Soggetti contraenti possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - f) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - g) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";

- i) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- j) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
- k) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
- l) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010.

4. L'Agenzia, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro i Soggetti contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- f) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
- g) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- i) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- j) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
- k) nel caso in cui almeno 3 (tre) dei Soggetti contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
- l) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
- m) qualora i singoli Soggetti contraenti, ai sensi dell'art. 6, comma 8, D.P.R. 207/2010, abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura, nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva, acquisito nei casi previsti dal comma 3 del medesimo articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine i Soggetti contraenti comunicano alla Agenzia, inviando la relativa documentazione, l'avvenuta risoluzione. In tal caso, l'Agenzia, fermi restando i casi di cui all'art. 140, D. Lgs. n.163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto.

5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Aziende sanitarie, degli Ircss e delle Società.

6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione, l'Agenzia ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli ordinativo/i di fornitura risolto/i.

7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.

8. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura. In tal caso l'Agenzia e/o i Soggetti contraenti, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura ovvero modificare la stessa Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura.

Articolo 24

Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Azienda sanitaria contraente o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
3. I Soggetti contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o Soggetto Avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per i Soggetti contraenti.
6. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Articolo 25

Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.

Articolo 26

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dei Soggetti contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dei Soggetti contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Aziende Sanitarie, gli Irccs e le Società ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ai Soggetti contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente

articolo è condizione essenziale, per i Soggetti contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 27

Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo di ogni singolo Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto), l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
- installazione.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Aziende sanitarie contraenti, alla Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Agenzia. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Agenzia medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all'Azienda sanitaria contraente. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Agenzia non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Agenzia procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e s.m.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Agenzia e/o dei Soggetti contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Agenzia e/o i Soggetti contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere ai Soggetti contraenti entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, i Soggetti contraenti sospendono il successivo pagamento a favore del Fornitore.
13. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Agenzia potrà risolvere la Convenzione e i Soggetti contraenti l'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.

Articolo 28

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m..
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dei Soggetti contraenti.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, i Soggetti contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 29

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dei Soggetti contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne i Soggetti contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dei Soggetti medesimi.
3. I Soggetti contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ai Soggetti medesimi la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dei Soggetti contraenti, le stesse fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 30

Responsabile della Fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua il Sig. TOMASI CIRO (Presidente C.d.A. e legale rappresentante) e Sig. MIRANDOLA EVERARDO (Vice Presidente C.d.A. e legale rappresentante) quali Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quali sono Referenti nei confronti della Agenzia, nonché di ciascuno dei Soggetti aderenti.
2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico 0376/818461, numero di fax 0376/840445, indirizzi e-mail: c.tomasi@ikonsegnali.com ed e.mirandola@ikonsegnali.com.

Articolo 31

Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l'Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e i Soggetti contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

Articolo 32

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna;
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e i Soggetti contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 33

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità

legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dei Soggetti contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. In ogni caso i Soggetti contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all'Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D. Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
- b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
- d) nel trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- f) nel consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 34

Oneri fiscali e spese contrattuali

- 1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
- 2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
- 3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Sanitarie, agli Irccs e Società per legge.

Articolo 35

Verifiche sull'esecuzione del contratto

- 1. Anche ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire ai Soggetti contraenti e all'Agenzia, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dai soggetti contraenti.

Articolo 36
Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte dei Soggetti contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

AGENZIA

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del
D.Lgs 82/05 e s.m.i.
F.to Alessandra Boni

IL FORNITORE

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs
82/05 e s.m.i.
F.to _____

CAPITOLATO TECNICO
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FORNITURA, POSA
IN OPERA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA INTERNA ED ESTERNA PER
LE AZIENDE SANITARIE REGIONALI NEI TERRITORI DELLE AREE VASTE AVEC,
AVR E AVEN - 2

PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico ha per destinatari le Aziende Sanitarie del territorio regionale, per le Aree Vaste (Area Vasta Emilia Nord, Area Vasta Emilia Centro, Area Vasta Romagna) gli Irccs (Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna), Irccs in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia presso l'Aosp di Reggio Emilia, Irccs in scienze neurologiche presso l'Asl di Bologna, per l'Irccs di Meldola, l'Ospedale di Sassuolo S.p.A. e il Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.

Il Capitolato ha per oggetto:

- la fornitura e la posa in opera della segnaletica, interna ed esterna delle seguenti tipologie:
 - ambientale;
 - di supporto alla comunicazione;
 - espositiva;

L'insieme di tali tipologie di segnaletica costituisce il “sistema di informazione visuale aziendale”

- la manutenzione straordinaria della segnaletica fornita e le condizioni di validità della garanzia;
- i servizi accessori alla fornitura (servizio di progettazione, fornitura del software per la gestione in economia del materiale cartaceo, un numero di call center dedicato, servizio di reportistica, servizio di accesso dati sul web);
- gli altri oneri del Fornitore.

Sia la fornitura che i servizi indicati possono riguardare:

- sistemi di informazione aziendale di nuove strutture: in tal caso, il Fornitore aggiudicatario sarà chiamato all'installazione ex novo della segnaletica interna ed esterna;
- sistemi di informazione aziendale obsoleti: in tal caso, il Fornitore aggiudicatario sarà chiamato alla sostituzione di tali sistemi;
- sistemi di informazione aziendale da aggiornare. In tal caso:
 - se l'aggiornamento riguarda la sostituzione delle pellicole adesive e delle lastre protettive trasparenti per interni carta, il Fornitore aggiudicatario sarà chiamato alla sostituzione di tali sistemi;
 - per l'aggiornamento delle altre parti il Fornitore aggiudicatario potrà essere chiamato, a discrezione delle singole amministrazioni contraenti, all'integrazione/aggiornamento della segnaletica pre-esistente.

Il servizio di posa in opera e i servizi accessori alla fornitura, ivi compresi gli oneri di stoccaggio e conservazione dei prodotti fino alla loro installazione, si intendono connessi alla fornitura stessa e, quindi, prestati dal Fornitore aggiudicatario unitamente alla fornitura medesima. Per tali servizi i Soggetti contraenti non dovranno corrispondere al Fornitore alcun prezzo ulteriore.

Il servizio di sostituzione delle pellicole adesive e delle lastre protettive trasparenti per interni carta (“servizio a richiesta”) sarà richiesto a discrezione dei singoli Soggetti contraenti: per tale servizio tali Soggetti non corrisponderanno al Fornitore nessun prezzo aggiuntivo rispetto al prezzo dei prodotti in sostituzione.

Il servizio di aggiornamento delle altre parti della segnaletica sarà richiesto a discrezione dei singoli soggetti contraenti, le quali richiederanno al Fornitore aggiudicatario un preventivo comprensivo di tutte le attività connesse all'integrazione/aggiornamento della segnaletica. In base al preventivo, i singoli Soggetti contraenti potranno decidere o meno di affidare le attività al Fornitore aggiudicatario della presente procedura di gara.

ESECUTORE DEL CONTRATTO

Ogni Soggetto contraente, all'atto dell'adesione alla Convenzione, oppure all'atto della Richiesta preliminare di fornitura del servizio di progettazione, dovrà nominare un Esecutore del contratto che sarà responsabile del controllo sulla corretta esecuzione della fornitura e dei servizi connessi. L'Esecutore del contratto costituirà l'interfaccia tra il Soggetto contraente e la Ditta Aggiudicataria.

In particolare l'Esecutore del contratto, anche tramite l'ausilio di personale dell'Azienda sanitaria, degli Irccs e delle Società di appartenenza, provvederà a:

- controllare la conformità dei prodotti forniti rispetto quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico, dall'Allegato 4 Caratteristiche dei Prodotti, dall'Allegato 6a Manuale Logo Regionale Sezione 1 "Elementi Base" e dall'Allegato 6b Manuale Logo Regionale Sezione 3 "Marcature: segnaletica" e dall'Allegato 6c Manuale Logo Regionale "Casa della Salute";
- accertare che la posa in opera della segnaletica fornita sia stata effettuata a regola d'arte, secondo quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico;
- impartire le disposizioni e gli ordini necessari affinché l'attuazione delle attività affidate alla Ditta Aggiudicataria non ostacolino il normale funzionamento delle strutture coinvolte;
- apportare, nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico e dalla documentazione di gara, eventuali variazioni o modifiche all'erogazione dei servizi connessi alla fornitura.

L'Esecutore del contratto sarà anche il Responsabile del coordinamento delle attività inerenti il servizio di progettazione, come in seguito disciplinato.

FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

La fornitura e la posa in opera della segnaletica, interna ed esterna, attinente al "sistema di informazione visuale aziendale" deve essere conforme alle prescrizioni previste dalla normativa in tema di segnaletica di sicurezza (decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e deve rispondere a tutti i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, all'atto dell'offerta e a tutti quelli che venissero emanati nel corso della durata delle Convenzioni e degli Ordinativi di Fornitura.

Le tipologie ("modelli di segnaletica") e le dimensioni dei prodotti oggetto della presente fornitura sono elencati dettagliatamente nell'Allegato 4 Caratteristiche dei prodotti. Nello stesso Allegato sono riportate le caratteristiche tecniche minime cui gli stessi devono essere conformi. Tale conformità deve essere garantita per tutte le caratteristiche tecniche riportate dall'Allegato suddetto, tenendo conto delle seguenti considerazioni:

- le misure previste devono essere considerate indicative, prevedendosi degli scostamenti tollerati di +/- 10% tra valori previsti e quelli dichiarati dalle Ditte Concorrenti;
- le caratteristiche specifiche dei meccanismi di aggancio (tipologia, misure,...) devono essere considerate non inderogabili, potendo la Ditta Concorrente proporre meccanismi di aggancio "equivalenti".

I prodotti richiesti con grafica e senza grafica devono rispondere a tutte le caratteristiche grafiche previste nell'Allegato 6b Manuale Logo Regionale Sezione 3 "Marcature: segnaletica", nell'Allegato 6a Manuale Logo Regionale Sezione 1 "Elementi Base" e nell'Allegato 6c Manuale Logo Regionale "Casa della Salute".

I prodotti richiesti per le Case della Salute devono rispondere a tutte le caratteristiche grafiche previste dall'Allegato 6c Manuale Logo Regionale "Casa della Salute".

I prodotti si intendono forniti con tutti gli eventuali accessori funzionali alla posa in opera e devono consentire, in qualunque momento, l'aggiornamento dei testi. La segnaletica esterna deve, inoltre, rispondere a tutte le prescrizioni del codice della strada applicabili.

I materiali utilizzati dovranno garantire un aspetto estetico-funzionale omogeneo con quanto già installato ed utilizzato da ogni Soggetto contraente.

POSA IN OPERA

Il Fornitore aggiudicatario deve eseguire la posa in opera della segnaletica a perfetta regola d'arte, secondo modalità che dovranno essere preventivamente concordate con le Aziende sanitarie e gli altri soggetti coinvolti, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla

data di ricevimento della richiesta di consegna ovvero, nel caso in cui tale posa in opera presenti difficoltà rilevanti, entro il termine scritto concordato con i Soggetti contraenti.

In casi eccezionali, quando l'urgenza lo richieda e sia espressamente indicato nella richiesta di consegna, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dei singoli Soggetti contraenti, il Fornitore dovrà far fronte alla posa in opera della segnaletica richiesta nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta medesima.

In relazione alle condizioni logistico-architettoniche determinanti il posizionamento dei cartelli e le tipologie d'informazione da indicare, dovrà essere possibile la scelta fra i seguenti sistemi di montaggio:

- ancoraggio a terra su pali, monofacciale o bifacciale;
- ancoraggio su telaio mobile o totem monofacciale o bifacciale;
- fissaggio a parete;
- fissaggio a bandiera, monofacciale o bifacciale;
- fissaggio a soffitto ("a sospensione"), monofacciale o bifacciale.

Nel caso in cui la segnaletica fornita sia totalmente adattabile alle strutture di segnaletica pre-esistenti e i Soggetti contraenti ne facciano richiesta, sarà cura del Fornitore procedere, senza alcun aggravio di spesa da parte dei Soggetti stessi, alle operazioni di fissaggio/ancoraggio nelle strutture pre-esistenti.

La posa in opera deve essere comprensiva del ripristino funzionale del pre-esistente terreno o della pavimentazione esistente, e della pulizia finale dell'area. Nell'esecuzione dei lavori è cura del Fornitore aggiudicatario non ostacolare il pubblico transito.

Il Fornitore aggiudicatario si impegna, inoltre, a mantenere la continuità delle comunicazioni, degli scolli d'acqua e delle canalizzazioni esistenti e del transito sulle vie e sentieri, nonché la fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso e lumi per effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne sia notturne e di quanto altro venisse particolarmente prescritto dalle Aziende sanitarie, dagli Irccs e dalle Società contraenti a scopo di sicurezza nell'ambito del cantiere e loro mantenimento fino al collaudo. In particolare, il Fornitore aggiudicatario si impegna all'osservanza delle misure di sicurezza previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L'attività di posa in opera si intende comprensiva dello smontaggio e rimozione dell'esistente, nonché di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio dei prodotti oggetto dell'Ordinativo di Fornitura e di gestione dei rifiuti prodotti nel corso dell'attività.

Il Fornitore è tenuto a recuperare, in appositi contenitori, la segnaletica smontata che si trovi in buono stato di conservazione e in ogni modo tutta quella che i Soggetti contraenti ritengano debba essere recuperata e trasportarla nei luoghi indicati dai Soggetti stessi.

Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione a Ordinativi di Fornitura di importo complessivo non inferiore a Euro 500,00 (cinquecento/00), IVA esclusa. Resta facoltà del Fornitore dare seguito a Ordinativi di Fornitura di importo inferiore a quello sopra indicato.

Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna fornitura deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo intercorso tra il Fornitore e i singoli Soggetti contraenti.

Nel caso in cui, nel corso delle attività di posa in opera, si riscontri uno stato dei luoghi tale da non garantire una posa in opera a regola d'arte o come concordato con i Soggetti contraenti o si rilevino anomalie, il Fornitore dovrà riferire immediatamente all'Esecutore del contratto, con il quale verranno concordate le eventuali azioni da intraprendere, i tempi e le modalità di intervento.

CONTROLLI

L'accettazione dei prodotti forniti e dei servizi erogati avverrà sulla base del controllo qualitativo effettuato dall'Esecutore del contratto di ogni singolo Soggetto contraente ovvero da altro personale appartenente all'Azienda sanitaria, Irccs e Società. La firma all'atto della posa in opera della segnaletica indica la mera corrispondenza di quanto fornito rispetto a quanto richiesto. La qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto negli Ordinativi di Fornitura potrà essere

accertata da ogni Azienda sanitaria o altro Soggetto coinvolto in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore. L'accettazione da parte dei Soggetti contraenti dei materiali consegnati non solleva il Fornitore aggiudicatario dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti non rilevati all'atto della consegna.

Contestualmente alla firma dovrà essere consegnato dal Fornitore aggiudicatario un documento di accompagnamento ove sia indicato il numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, data dell'Ordinativo stesso, luogo di effettuazione dei lavori e l'elenco dettagliato dei prodotti.

Il Fornitore aggiudicatario deve consentire ai Soggetti contraenti l'effettuazione di qualsiasi tipo di controllo relativo alla fornitura.

Se la fornitura e la posa in opera della segnaletica risultasse in tutto o in parte di qualità non conforme o difettosa, a giudizio insindacabile delle Aziende sanitarie, Irccs e Società, il Fornitore sarà tenuto a rimuoverla e ritirarla a sue spese entro 3 (tre) giorni dalla contestazione, salvo risarcimento di eventuali danni. Il Fornitore aggiudicatario, qualora abbia dovuto ritirare il materiale non ritenuto accettabile, ha il preciso obbligo di consegnare e effettuare la posa in opera della segnaletica corrispondente nella qualità stabilita e nella quantità richiesta, entro lo stesso termine fissato per la consegna in urgenza.

È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta.

PULIZIA NEI LUOGHI DI INSTALLAZIONE

Le aree di lavoro in cui opera il personale del Fornitore aggiudicatario dovranno essere mantenute ordinate e pulite, sgombre da detriti di qualsiasi natura, scorie e sfridi di lavorazione.

In particolare, le aree sulle quali verrà eseguito il servizio oggetto dell'appalto e quelle immediatamente circostanti, non potranno essere utilizzate per depositi anche provvisori, di attrezzi, mezzi e materiali, se non per il tempo strettamente necessario al loro impiego.

Tutto il materiale di risulta dovrà essere raccolto, allontanato dalle aree di lavoro con frequenza concordata con i Soggetti contraenti e comunque con frequenza almeno giornaliera e smaltito secondo le vigenti normative in materia e a totale onere del Fornitore stesso.

Per ogni giorno di ritardo, le Aziende sanitarie, gli Irccs e le Società contraenti applicheranno una penale di € 100,00 (cento/EURO).

In caso di inadempienza rispetto a quanto disposto dal presente paragrafo, i Soggetti contraenti potranno provvedere direttamente ad eseguire tali attività addebitando al Fornitore medesimo gli oneri sostenuti.

E' vietato depositare rifiuti. A discrezione dei Soggetti contraenti, è vietato il deposito anche temporaneo dei rifiuti prodotti.

In caso di abbandono di rifiuti nelle pertinenze dell'Azienda sanitaria, Irccs o Società o di utilizzo improprio di contenitori e attrezzature della stessa, per la gestione dei rifiuti prodotti in fase di installazione, manutenzione e rimozione dei cartelli, i Soggetti sopracitati applicheranno una penale dallo 0,3 all'1 per mille del valore dell'Ordinativo di Fornitura, secondo gravità. I Soggetti contraenti potranno comunque provvedere direttamente ad eseguire le attività eventualmente necessarie per la risoluzione del problema addebitando al Fornitore medesimo gli oneri sostenuti.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria include:

- gli interventi volti a sostituire/ aggiornare la segnaletica pre-esistente;
- ogni altro intervento non compreso nella posa in opera, nei servizi accessori e negli altri oneri del Fornitore.

Il servizio di manutenzione straordinaria verrà attivato, su chiamata dei Soggetti contraenti, e secondo le modalità di seguito indicate:

- il Fornitore aggiudicatario prima dell'inizio di ogni singolo intervento, previo eventuale sopralluogo, deve sottoporre all'approvazione di ogni singolo Soggetto contraente: le modalità di realizzazione degli interventi richiesti, il preventivo di spesa, in accordo con i prezzi dei prodotti indicati nell'offerta economica e la previsione dei tempi di esecuzione;
- gli interventi di manutenzione devono essere effettuati entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della autorizzazione a procedere da parte dei soggetti aderenti, salvo diverso accordo tra gli stessi e il Fornitore aggiudicatario. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente richiesto per iscritto da parte dei soggetti contraenti, il Fornitore dovrà far fronte alla attività di manutenzione straordinaria negli stessi termini richiesti per la posa in opera in urgenza.

GARANZIA

Il Fornitore Aggiudicatario deve effettuare, a propria cura e spese, la sostituzione e il ripristino integrale di tutta la segnaletica che abbia a deteriorarsi alterarsi o deformarsi per difetto dei materiali, dei trattamenti protettivi, delle lavorazioni o della posa in opera entro un periodo di 2 (due) anni complessivi dalla data di accettazione della posa in opera della segnaletica da parte dei Soggetti contraenti ovvero dalla data di esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria.

SERVIZI ACCESSORI

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

Ciascun Soggetto contraente potrà, in qualsiasi momento, richiedere al Fornitore una Richiesta preliminare di fornitura del servizio di progettazione del "sistema di informazione visuale aziendale".

Il Fornitore, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della Richiesta, ha l'obbligo di concordare con l'Esecutore del contratto le modalità di esecuzione del servizio. In caso sia necessario un sopralluogo, questo deve avvenire entro 7 (sette) giorni lavorativi dal momento in cui l'Esecutore del contratto preposto comunica la disponibilità.

In ogni caso, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della Richiesta, salvo diverso accordo con l'Esecutore del contratto, il Fornitore dovrà fornire alle Aziende sanitarie e agli altri Soggetti coinvolti un Piano degli Interventi che deve dettagliare il sistema di informazione visuale aziendale, tenendo conto delle seguenti linee guida:

- la segnaletica deve essere progettata in modo da creare un insieme di percorsi logici che consentano agli utenti di sapere con precisione e con la massima facilità dove si trovano, la direzione da seguire per raggiungere la destinazione nel modo più agevole e rapido per tornare da questa. Tali percorsi devono essere previsti, tramite apposita segnaletica, anche per permettere ai portatori di handicap di individuare con estrema facilità i punti dedicati di accesso alle strutture;
- la segnaletica non deve sovrapporsi con la segnaletica pre-esistente, qualora non sia stata indicata come sostituibile, compresa quella di sicurezza (pompe antincendio, uscite di sicurezza,...);
- il sistema proposto deve garantire economicità e efficienza nella gestione dei possibili cambiamenti e deve essere quindi tale da consentire, in qualunque momento, integrazioni e modifiche nella sua composizione.

Inoltre, per i percorsi all'interno dell'edificio dovranno essere tenute presenti le vie d'entrata e di uscita dei visitatori secondo i seguenti concetti:

- il sistema d'informazione deve iniziare davanti all'edificio con un'informazione globale, includendo parcheggi, ingresso principale ed ingressi secondari, nonché la viabilità interna delle zone di pertinenza;

- una visione d'insieme di ogni piano verrà data mediante un cartello di smistamento al piano con il seguente contenuto d'informazione:
 - denominazione del piano;
 - suddivisione funzionale con frecce d'orientamento,inoltre, ove si tratti di piani a grande superficie, segnalatori intermedi di direzione dovranno garantire un preciso orientamento di percorso;
- tutte le stanze dovranno essere munite di targhetta fuori-porta, con informazione variabile su supporti intercambiabili: carta o pittogrammi.

Il Piano Dettagliato degli Interventi deve comprendere almeno:

- una relazione esplicativa delle scelte progettuali, della logica seguita nella definizione del progetto e del sistema di comunicazione scelto;
- la planimetria delle strutture dei Soggetti contraenti, completa di individuazione della segnaletica necessaria distinta per tipologia e indicazione dei flussi di percorrenza;
- tutto quanto è stato concordato con l'Esecutore del contratto.

I Soggetti contraenti, una volta ricevuto il Piano Dettagliato degli Interventi, potranno accettarlo ovvero inviare, tramite l'Esecutore del contratto, le proprie deduzioni. Il Fornitore, in tal caso, dovrà riformulare un nuovo Piano recependo le modifiche concordate e inviarlo nuovamente ai Soggetti aderenti entro 3 (tre) giorni lavorativi.

La Richiesta preliminare di fornitura del servizio di progettazione non vincola i Soggetti contraenti nell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, potendo la stessa acquistare successivamente segnaletica di forme diverse per quantità e per tipologia da quella prevista dal Piano.

SOFTWARE PER LA GESTIONE IN ECONOMIA DEL MATERIALE CARTACEO

Il Fornitore aggiudicatario deve fornire ai Soggetti contraenti un software di videoscrittura dedicato che consenta l'aggiornamento in economia della segnaletica a gestione cartacea.

Tale software deve consentire, per ogni modello di segnaletica a gestione cartacea, di riprodurre fedelmente e con facilità i modelli previsti dall'Allegato 6b Manuale Logo Regionale Sezione 3 "Marcature: segnaletica", prevedendo la possibilità:

- di "caricare a sistema", per ogni modello di segnaletica a gestione cartacea, un template preimpostato, strutturato in conformità a quanto previsto dall'Allegato suddetto e dall'Allegato 6a Manuale Logo Regionale Sezione 1 "Elementi Base", in termini di:
 - layout dello sfondo (struttura, colori, dimensioni dei riquadri,...);
 - marchi e loghi regionali;
 - colori, tipologia e dimensioni dei caratteri;
 - ogni altra caratteristica grafica.

Tale template dovrà essere non modificabile nelle proporzioni degli elementi sopra esposti se non dall'Esecutore del contratto di ogni Soggetto contraente.

- di aggiornare in proprio le indicazioni contenute nella segnaletica suddetta, sia testuali che grafiche nella stessa forma e nelle stesse dimensioni di quella originale; a tal fine tale applicazione dovrà comprendere un Data Base che contenga i simboli e i loghi previsti dagli Allegati suddetti. Tali simboli devono poter essere richiamati con facilità e inseriti/dimensionati nel template preimpostato tramite un sistema di drag and drop;
- di stampare facilmente la segnaletica aggiornata; a tal fine, per ogni modello, devono essere previste delle impostazioni di stampa pre-determinate in accordo con i principali formati di carta previsti negli Allegati suddetti (formati A5, A4, A3, A2, A1).

Tale software deve essere compatibile con i sistemi operativi in uso presso i Soggetti contraenti.

Ciascun Soggetto contraente, in seguito all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ha la facoltà di richiedere al Fornitore aggiudicatario una o più sessioni formative relative al corretto utilizzo del software. Il Fornitore, pertanto, si obbliga a svolgere tali corsi formativi presso le sedi dell'Azienda sanitaria, dell'Irccs e della Società richiedente.

contatti del Fornitore

Il Fornitore aggiudicatario si impegna, alla stipula della Convenzione, a mettere a disposizione un numero di telefono fisso dedicato e cellulare, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, ad eccezione di:

- giorni festivi;
- giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio;
- seconda e terza settimana di agosto.

Le Amministrazioni potranno rivolgersi al Fornitore aggiudicatario per:

- richiedere informazioni sui prodotti e sui servizi offerti in Convenzione;
- richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne/ lavori;
- inoltrare reclami.

SERVIZIO DI REPORTISTICA

Il Fornitore aggiudicatario, deve inviare all'Agenzia, su base trimestrale, entro 30 giorni solari successivi a ciascun trimestre di riferimento, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali; l'Agenzia può richiedere al Fornitore aggiudicatario l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione potrà altresì essere effettuato dall'Agenzia anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore aggiudicatario, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. In particolare i report trimestrali devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- nome dell'Amministrazione Contraente;
- numero dell'Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema;
- valore dell'Ordinativo di Fornitura;
- e ogni altra informazione richiesta dall'Agenzia in sede di stipula della Convenzione.

SERVIZIO DI ACCESSO DATI SU WEB

Il Fornitore aggiudicatario, al fine di pubblicare gli articoli nel Sito, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, si obbliga a consegnare all'Agenzia, le seguenti informazioni:

- un'immagine dei prodotti in Convenzione in formato GIF o JPEG se espressamente richiesto dall'Agenzia;
- la descrizione dei prodotti con le principali caratteristiche;
- le informazioni sull'azienda produttrice;
- il numero di telefono, fax e l'indirizzo e-mail del Call Center.

Il catalogo dei prodotti da fornire oggetto delle Convenzioni e le ulteriori informazioni richieste saranno visualizzate in una pagina web con i relativi prezzi di aggiudicazione e termini contrattuali.

In tale pagina le Amministrazioni potranno:

- scegliere il tipo e le quantità corrispondenti al prodotto da ordinare, con relativo costo globale;
- produrre il documento "Ordinativo di Fornitura",
- inviare l'Ordinativo di Fornitura in formato elettronico, firmato digitalmente al Fornitore aggiudicatario;
- stampare copia cartacea dell'Ordinativo di Fornitura da firmare ed inviare al Fornitore aggiudicatario via fax o posta (per le Amministrazioni che non sono in possesso della firma digitale).

Al Fornitore aggiudicatario verrà fornito un collegamento con il predetto Sito, anche al fine di:

- ricevere gli Ordinativi di Fornitura;

- monitorare costantemente il data base degli Ordinativi di Fornitura.

DURATA

Le Convenzioni che verranno stipulate a seguito della presente gara avranno durata 12 (dodici) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione, fermo restando l'importo massimo spendibile per ciascun lotto, quantificato in base all'offerta, eventualmente incrementato di quanto previsto all'art. 311, comma 4, del DPR 207/2010 e potranno essere rinnovate fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, su comunicazione scritta dell'Agenzia, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l'importo massimo.

Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende sanitarie e gli altri Soggetti coinvolti possono emettere Ordinativi di Fornitura vale a dire stipulare contratti con il Fornitore.

Nel periodo di validità della Convenzione, i Soggetti contraenti potranno emettere Ordinativi di Fornitura che daranno origine ad un contratto di durata sino al 36° mese successivo alla stipula della Convenzione.

ALTRI ONERI DEL FORNITORE

Il Fornitore aggiudicatario deve adempiere ad ogni disposizione normativa e adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento, ogni cautela e comportamento atti a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati.

Sarà cura del Fornitore inoltre:

- utilizzare personale idoneo e mezzi idonei per l'esecuzione dell'attività;
- formare, informare e addestrare il proprio personale sui rischi specifici della propria attività e di quella da eseguirsi presso i locali/aree dei Soggetti contraenti;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e igiene del lavoro da parte del proprio personale.

Sarà cura del Fornitore aggiudicatario recuperare dai Soggetti contraenti le procedure di sicurezza e informarne il proprio personale addetto.

Il Fornitore aggiudicatario si impegna comunque all'osservanza dalle vigenti leggi e dei decreti relativi all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la invalidità e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso della fornitura.

Il Fornitore aggiudicatario deve inoltre essere, per tutta la durata della Convenzione degli Ordinativi di Fornitura, in regola con le licenze, le autorizzazioni ed ogni altro atto di assenso da parte di Pubbliche Amministrazioni necessario allo svolgimento delle attività di cui alla presente fornitura.

Il Fornitore aggiudicatario è inoltre unico responsabile, sia penalmente che civilmente – tanto verso i Soggetti contraenti che verso i terzi – di tutti i danni di qualsiasi natura, che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l'esecuzione dei lavori, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti

Sono a carico del Fornitore aggiudicatario anche gli oneri di seguito indicati:

- tutte le spese di contratto, di bollo, di copia, di registrazione, di documentazione ed eventuali disegni, certificati e protocolli ed ogni altra imposta inerente ai lavori, se ed in quanto dovuti ai sensi dei regolamenti comunali vigenti, oneri e denunce agli enti assicurativi;
- i trasporti dagli stabilimenti e magazzini propri e delle sue fornitrici e scarico nel luogo d'impiego di tutti i materiali, apparecchi ed attrezzi di lavoro occorrenti per l'esecuzione del servizio;
- la fornitura di transennature e cartellonistica necessaria a delimitare le aree ove dovranno essere effettuate le attività di posa in opera, manutenzione e pulizia;
- la compilazione della documentazione obbligatoria per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, nonché lo svolgimento di tutte le attività tecnico-amministrative necessarie a

consentire l'esercizio delle attività contrattuali conformemente alle vigenti leggi (autorizzazioni, verbali di collaudo, atti di controllo svolti da altri enti pubblici, ecc.);

- le eventuali sanzioni applicate da un soggetto pubblico a tutela della salvaguardia ambientale, della sicurezza e igiene del lavoro;
- la gestione di tutti i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di cui al presente capitolato;
- le eventuali autorizzazioni e spese per occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato Tecnico;
- ogni altro onere che la legge o altra fonte normativa pongano a carico del Fornitore.

VARIAZIONE DEI PROTOCOLLI DI UTILIZZO

Qualora in uno o più dei Soggetti contraenti, nel corso della durata dell'Ordinativo di Fornitura, per intervenute esigenze organizzative messe in atto successivamente all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura stesso, si verificano delle modifiche ai "protocolli di utilizzo" tali da non consentire l'acquisto di quanto richiesto nell'Ordinativo di Fornitura, i Soggetti contraenti ne daranno immediata comunicazione al Fornitore e alla scrivente Agenzia che provvederà, ove possibile, al reintegro dei corrispondenti quantitativi nelle Convenzioni a disposizione degli altri Soggetti contraenti.

In tale caso il Fornitore non avrà nulla a pretendere da ciascuno dei Soggetti contraenti che avrà inviato la comunicazione e avrà provveduto alla risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura.

ACQUISTO DI PRODOTTI NON ESPRESSAMENTE RICHIESTI A GARA

Data la tipologia dei prodotti oggetto della presente fornitura, i Soggetti contraenti si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore aggiudicatario la fornitura e la posa in opera di segnaletica con caratteristiche differenti da quelle oggetto della presente fornitura e compresi nel listino prezzi contenuto nella Busta C presentata in sede di gara. Si intende che tali richieste riguarderanno prodotti analoghi a quelli previsti nella fornitura aggiudicata. In questo caso si applicherà uno sconto dal prezzo di listino pari allo sconto presentato dal Fornitore aggiudicatario nell'Offerta Economica. Si intende che lo sconto applicato sarà quello relativo al Modello di segnaletica analogo, per tipologia, al prodotto richiesto.